



**ACCORDO SINDACALE IN ORDINE ALLE NORME DI GARANZIA
DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
(Accordo sui servizi pubblici essenziali del 20/9/2001)**

COMPARTO SANITA'

Con riferimento alle attività svolte dalle Centrali Operative del Numero Unico di Emergenza NUE 112, Le parti convengono quanto segue:

- Il servizio di centrale operativa NUE 112 rientra nell'ambito dei servizi pubblici essenziali come previsto dall'art 2 lettera A, dell'accordo del 20/9/2001;
- Viene pertanto garantita la continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati di "assistenza sanitaria - assistenza d'urgenza - servizio ambulanze, compreso eliambulanze", così come previsto dall'art 2, comma 2 lettera A1 del suddetto accordo.

Le parti sottoscrivono il presente protocollo d'intesa concordando che, in caso di sciopero, il contingente minimo essenziale esonerato dallo sciopero coincide con quello rappresentato dal personale normalmente in servizio nel turno/i che ricade/ono nelle fasce orarie previste per lo sciopero stesso, al fine di garantire la continuità delle prestazioni indispensabili, così come previsto dall'art 3 comma 3 per le prestazioni sanitarie d'urgenza, dell'accordo del 20/9/2001.

Il personale ha diritto di esprimere la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile, entro 4 giorni dalla data di effettuazione dello sciopero.

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla L 146/90 e L 83/2000 nonché di quelle previste dall'accordo del 20/9/2001, si applicano gli art 4 e 6 delle predette leggi.

Per la delegazione Aziendale

Per la delegazione Sindacale







